

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1968

#### Ordinamento della professione di avvocato

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, ricostituì gli Ordini forensi ed affidò alle assemblee degli avvocati e dei procuratori l'elezione dei relativi Consigli. In virtù di tale decreto fu anche costituito il Consiglio nazionale, al quale furono attribuite le funzioni giurisdizionali già esercitate dal soppresso Consiglio superiore forense; il potere di eleggere il Consiglio nazionale fu dato ai Consigli locali i quali esercitano tale potere con un voto il cui valore è proporzionato al numero degli iscritti. Peraltro, il legislatore considera tale disciplina del tutto provvisoria, essendosi riservato di provvedere, in un secondo momento, alla riforma generale dell'Ordinamento della professione forense.

Tali ragioni, unitamente ai voti espressi ripetutamente nei vari congressi nazionali della categoria professionale, intesi ad ottenere il potenziamento degli organi locali e del Consiglio nazionale ed una maggiore autonomia per detti organi, indussero il Ministro di grazia e giustizia ad affidare il compito di preparare lo schema del nuovo ordi-

namento forense ad una Commissione che, in un primo momento, fu composta prevalentemente da liberi professionisti e successivamente solo da essi.

La Commissione assolse il suo compito redigendo un progetto che fu presentato alla Camera dal ministro Gonella, il quale aveva condotto a termine i lavori preparatori. La discussione parlamentare non poté essere conclusa causa la fine della legislatura. Ripresentato nella quarta legislatura in termini analoghi, l'ordinamento professionale veniva approvato con emendamenti dalla IV Commissione referente della Camera dei deputati. Ma i lavori non procedettero oltre.

Ciò premesso, conviene sottolineare che il presente disegno di legge, il quale riproduce, nelle sue linee fondamentali, il primo disegno di legge del ministro Gonella, tiene conto ampiamente dell'elaborato della IV Commissione referente della Camera. Si è naturalmente provveduto al necessario coordinamento dei testi, armonizzandoli sulla scorta dei suggerimenti formulati dal Consiglio nazionale forense, che è stato interessato al riesame del progetto del ministro Gonella

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fin dai primi giorni della V legislatura, e che ha dato un efficace contributo alla stesura del presente testo sul quale concorda la più autorevole rappresentanza della categoria. Armonizzazione e rielaborazione dettate dalla necessità di armonizzare con i principi generali che governano l'ordinamento giuridico italiano, le legittime richieste di autonomia avanzate dalla categoria forense e largamente accolte da questo disegno di legge.

2. — È prevista in primo luogo l'unificazione delle professioni di avvocato e procuratore, suggerita dallo stesso Consiglio nazionale forense, pur con l'adozione di opportune misure di garanzia.

Sono ben note, in proposito, le ragioni che vengono comunemente addotte in favore dell'unificazione delle professioni suddette.

Il permanere della loro differenziazione non ha mancato, invero, di suscitare, specie in epoca recente, notevoli perplessità e critiche: al riguardo è stato osservato che per il pressochè generale esercizio cumulativo di entrambe le attività forensi e per le estese facoltà di difesa — in sede civile e penale — riconosciute, in aggiunta ai poteri di rappresentanza giudiziale della parte, al procuratore, dalla normativa vigente, la distinzione delle due professioni non avrebbe più giustificazione logica e sarebbe priva di un effettivo e concreto contenuto.

Più specificamente si è rilevato che l'esigenza di riservare agli avvocati le cure elevate e gravi della difesa, attribuendo ai procuratori quelle di minor impegno della rappresentanza della parte — comunemente adottata a sostegno del principio della distinzione delle due professioni — sarebbe soddisfatta solo se la legge forense stabilisse una effettiva e netta separazione tra le due attività, preordinata al conseguimento di una capacità professionale specializzata, finalità — queste — che risultano, invece, estranee alla normativa attuale ed a quella prevista dai vari progetti della nuova disciplina della materia, favorevoli al mantenimento della distinzione.

Si è, inoltre, rilevato che non sarebbe fondato assumere che l'attribuzione agli avvo-

cati del pieno e non limitato territorialmente esercizio dell'attività forense troverebbe giustificazione nel più elevato grado della loro preparazione professionale, posto che l'iscrizione nell'albo degli avvocati può essere conseguita dai procuratori anche per semplice anzianità dopo lo svolgimento di un periodo minimo di esercizio professionale e, ciò che più rileva, senza alcun concreto controllo sull'entità, intensità e qualità dell'attività effettivamente svolta.

Le sopra accennate argomentazioni — di cui non può essere disconosciuta la sostanziale esattezza — inducono a considerare la attuale suddivisione degli albi forensi, e delle competenze relative, tra due distinte figure di professionisti, alla stregua di un sistema fondato più su concezioni tradizionali che su effettive ragioni giuridiche di principio.

Va, invero, ricordato come il primo ordinamento professionale fondato sulla legge 8 giugno 1874, n. 1938, contenesse una precisa differenziazione delle due categorie forensi basata su di una effettiva e concreta diversità dei requisiti richiesti per l'appartenenza a ciascuna di dette categorie: per la iscrizione all'albo dei procuratori, infatti, era sufficiente aver superato gli esami universitari relativi ai cinque codici.

La distinzione delle due professioni, peraltro, ha perso gradualmente ogni ragione d'essere, da un lato in conseguenza dell'avvicinamento e della progressiva identificazione della preparazione tecnica prescritta nei due casi e, dall'altro, in seguito all'adozione del principio della cumulabilità da parte dello stesso professionista delle funzioni proprie del procuratore e dell'avvocato. A ciò va aggiunto, come già rilevato, che ai semplici procuratori sono state attribuite, dall'ordinamento vigente, anche funzioni diverse da quelle di sola rappresentanza e rientranti nel vero e proprio patrocinio spettante agli avvocati.

Da quanto precede sembra potersi affermare che l'attuale duplicità di categorie professionali per le diverse funzioni connesse all'esercizio dell'attività forense non trova giustificazione nè in sostanziali esigenze di

natura giuridica nè in concrete considerazioni di carattere organizzativo della professione. Alla distinzione, dogmaticamente apprezzabile ed indubbiamente rilevante ai fini della disciplina processuale, tra funzioni procuratorie e funzioni difensive, non appare infatti necessariamente connessa una separata attribuzione delle funzioni stesse a categorie professionali diverse, le quali, peraltro, finiscono col costituire un reciproco completamento ed una progressiva acquisizione delle rispettive competenze.

D'altro canto, la regolamentazione che lo unito testo del disegno di legge ha previsto per la categoria dei cosiddetti praticanti è tale da assicurare — sia attraverso il periodo di pratica forense congruamente fissato in due anni, sia altresì attraverso l'istituto dell'esame di Stato — l'idonea selezione qualitativa degli aspiranti.

Per ciò che concerne, infine, i delicati problemi di coordinamento tra la nuova disciplina professionale e le norme dei codici di rito, con particolare riguardo a quelle concernenti la materia delle notificazioni e comunicazioni, il punto di vista espresso dalla classe forense è stato pienamente soddisfatto. Tale coordinamento non sembra, invero, possa realizzarsi con la semplice modifica delle disposizioni della legge professionale, dovendo invece procedersi alla revisione ben più complessa della normativa dei suddetti codici di rito. Da ciò l'introduzione nel testo del progetto di apposita norma transitoria (art. 131).

In conseguenza della prevista unificazione delle due professioni, si è provveduto a formulare la normativa (artt. 49-56) dell'esame di Stato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, fissati in sede distrettuale anzichè nazionale.

3. — Le disposizioni contenute nel Titolo I sono di carattere generale. La prima di esse, innovando alla disciplina vigente, qualifica l'attività forense come funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria.

La suaccennata definizione tende a porre in risalto il carattere di libera professione

dell'attività forense, in quanto, se è vero che la funzione del patrocinio è indubbiamente di pubblico interesse, deve però ritenersi che ad essa non possa essere attribuito un carattere di stretta ufficialità.

Merita, poi, di essere messo in evidenza che la disposizione in esame ha risolto il non facile problema della natura del Consiglio nazionale e del rapporto strutturale che lo lega agli organismi professionali locali.

Ciò si è ottenuto creando un'organizzazione per così dire federalistica, nella quale i singoli organi locali che hanno personalità giuridica e rappresentano gli interessi collettivi dei propri iscritti, costituiscono nel loro complesso, per il conseguimento degli scopi di interesse generale, un unico Ordine nazionale, avente anch'esso personalità giuridica e rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Tanto gli Ordini locali che l'Ordine nazionale hanno personalità giuridica pubblica e s'inquadrano, quindi, nell'organizzazione indiretta della Pubblica Amministrazione.

4. — Nell'articolo 2 sono indicati gli scopi essenziali che gli Ordini sono chiamati a perseguire: a tal riguardo si precisa che tra le soluzioni enunciate nei due testi di iniziativa governativa e nel testo della Commissione parlamentare si è ritenuto, accogliendo integralmente i voti espressi dalla classe forense, di adottare il testo originariamente presentato al Parlamento nella III legislatura, che attribuisce agli Ordini forensi, in maniera esclusiva, la rappresentanza e tutela degli interessi professionali.

L'articolo 3 dello schema elaborato dalla Commissione ministeriale, che predispose lo schema originario, stabiliva che « gli Ordini nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati e procuratori nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge ». La disposizione ricalcava quella contenuta nell'articolo 101, secondo comma, della Costituzione, il quale, com'è noto, stabilisce che « i giudici sono soggetti soltanto alla legge ». L'estensione di tale principio agli Ordini forensi non è sembrata peraltro possibile in quanto la disposizione conte-

nuta nella Carta costituzionale deve intendersi estensibile soltanto agli organi o gruppi di organi di rilevanza costituzionale, atteso che detta norma sta a significare che i rapporti che intercorrono tra tali organi o gruppi di organi sono rapporti di coordinazione e non di subordinazione. Nè la categoria forense potrebbe fondatamente invocare per i propri organi rappresentativi un trattamento diverso da quello previsto per le altre persone giuridiche di diritto pubblico. Il presente disegno di legge, tuttavia, nell'intento di secondare nella maggior misura possibile i desideri espressi dalla classe forense, ha attribuito all'autonomia degli Ordini forensi e del loro Consiglio nazionale una estensione maggiore di quella risultante dalla disciplina vigente.

5. — L'articolo 3 attribuisce al Consiglio dell'Ordine la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati anche nell'ipotesi di abbandono della difesa dell'imputato, prevista dai primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale.

La disposizione, di cui è perfino superfluo sottolineare l'importanza, costituisce una ulteriore garanzia dell'indipendenza dell'Ordine forense; i Consigli professionali, d'altra parte, non mancheranno — nell'applicazione concreta della norma — di esercitare con il dovuto rigore il potere disciplinare nei riguardi delle eventuali trasgressioni ai doveri della difesa.

6. — Lo stesso Titolo I, accanto alle norme di carattere generale ora illustrate, contiene alcune disposizioni riguardanti i diritti e i doveri dei professionisti forensi. Degna di menzione tra queste è la norma dell'articolo 8 che stabilisce i principi di etica professionale da osservarsi nell'esercizio dell'attività forense, indicando anche alcune trasgressioni a tali doveri considerate di particolare gravità.

Nell'articolo 9, allo scopo di aumentare e rafforzare l'autonomia dell'Ordine forense, è disposto che gli avvocati debbono prestare il giuramento, prima dell'ammissione al-

l'esercizio professionale, in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, anzichè, com'è previsto dalla legislazione vigente, davanti agli organi della Magistratura.

Particolare attenzione merita la disposizione di cui all'articolo 13, concernente il segreto professionale. Non si è potuto accogliere al riguardo la proposta della Commissione ministeriale, intesa a stabilire che gli avvocati e i procuratori non possono, senza autorizzazione del cliente, essere obbligati, a deporre su quanto loro confidato o pervenuto a conoscenza per ragioni del loro ufficio ovvero esibire o lasciare ispezionare documenti ad essi affidati per le stesse ragioni.

È sembrato, infatti, che il segreto professionale sia sufficientemente garantito dall'articolo 351 del codice di procedura penale e che ogni ulteriore limitazione del potere del magistrato verrebbe ad intralciare l'accertamento della verità già tanto difficile.

È stata, poi, richiesta, come condizione essenziale per mantenere l'iscrizione nell'albo, l'effettività dell'esercizio professionale (art. 4). Tale condizione, ovviamente, non è richiesta per chi esercita il mandato parlamentare.

Per garantire che gli iscritti mantengano ininterrottamente i requisiti richiesti per la iscrizione nell'albo, si è sancito il dovere dei Consigli dell'Ordine di procedere ogni due anni alla revisione dell'albo (art. 83) al fine di cancellare chi non si trovi più nelle condizioni richieste per rimanervi iscritto.

7. — Le disposizioni contenute nel Titolo II concernono le attività che sono incompatibili con quelle forensi (artt. 15-19) e contemplano i casi in cui il professionista deve essere ritenuto indegno di esercitare la professione (artt. 20-21). Esse si ispirano a criteri di particolare rigore quanto alle condizioni richieste per l'iscrizione nell'albo e tendono ad evitare che la professione forense sia esercitata in concorso con altre attività svolte continuativamente a scopo di lucro.

Degna di attenzione è la disposizione dell'articolo 15, lettera *d*), che dichiara incompatibile l'esercizio della professione con la qualità di socio illimitatamente responsabile

nelle società di persone ovvero di amministratore unico o delegato nelle società di capitali.

Si è poi disposta (art. 16), per coloro che siano chiamati ad assumere elevati uffici parlamentari o ministeriali, l'incompatibilità di esercitare la professione forense, limitatamente alla durata dell'incarico.

Nell'articolo 18 è stata meglio disciplinata la materia relativa all'esercizio professionale da parte degli avvocati addetti, con rapporto di pubblico impiego, ad uffici legali interni di pubbliche Amministrazioni, riconfermando il principio che detti professionisti possono ottenere l'iscrizione in uno speciale elenco annesso all'albo, con esercizio limitato alle cause ed affari inerenti all'ufficio cui sono addetti.

8. — Il divieto temporaneo per gli ex magistrati all'esercizio della professione di avvocato, che le norme vigenti stabiliscono in anni due, è stato portato ad anni tre. Con disposizione che si ispira a ragioni ovviamente analoghe questa disciplina è stata estesa agli ex prefetti ed ex questori.

Sempre in materia di incompatibilità non è sembrato possibile sancire il divieto dell'esercizio della professione per tutti gli impiegati dello Stato collocati a riposo con diritto a trattamento di quiescenza.

Una tale esclusione, proposta dalla Commissione ministeriale, oltre che innovativa rispetto a tutti i precedenti legislativi in materia, sarebbe fondatamente impugnabile per illegittimità costituzionale. Sembra, infatti, che essa verrebbe ad incidere sui principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini, sanciti dagli articoli 3 e 4 della Costituzione, in quanto priverebbe del diritto di esercitare una determinata attività professionale particolari categorie di persone, che pure sono in possesso di tutti i requisiti, sia soggettivi che oggettivi, voluti dalla legge.

9. — Come già in precedenza accennato, si è provveduto ad unificare le due professioni di avvocato e procuratore.

L'iscrizione nell'albo degli avvocati può avvenire dopo il compimento di un periodo di pratica professionale di due anni pres-

so un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni e dopo, naturalmente, il superamento del relativo esame di Stato (art. 29).

Nessun diritto a compenso è previsto per i praticanti.

In materia d'iscrizione nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori è stata prevista, accanto all'iscrizione per esami (art. 32), quella per anzianità: quest'ultima condizionata alla valutazione dei titoli da parte del Consiglio nazionale forense (art. 31) previo esame di un apposito Comitato.

Si è ritenuto opportuno conservare, con qualche modificazione, la disciplina vigente per quanto concerne l'iscrizione di diritto nell'albo speciale di docenti universitari, dopo un congruo periodo di insegnamento, e di ex appartenenti alle magistrature superiori ovvero di ex magistrati con particolare anzianità.

10. — Numerose disposizioni del Titolo V riguardano la pratica che deve essere svolta dagli aspiranti all'esercizio della professione forense per essere ammessi a sostenere i relativi esami di abilitazione professionale.

Pur senza innovare profondamente alla disciplina vigente, si è inteso conferire alla pratica carattere di effettivo tirocinio professionale, utile a saggiare e sviluppare le attitudini e la capacità dei praticanti.

Sono state regolate, altresì, con apposite disposizioni (artt. 26-27) le relazioni tra il titolare dello studio ed i suoi sostituti e collaboratori, escludendo in ogni caso che tali relazioni possano assumere natura impiegatizia.

11. — Anche gli esami di abilitazione professionale sono stati resi più severi (artt. 49-56).

Agli esami di abilitazione alla professione di avvocato non poteva non essere conservato l'attuale carattere di esame di Stato, in quanto una diversa soluzione sarebbe risultata in contrasto con l'espresso disposto dell'articolo 33, comma quinto, della Costituzione.

Si è dovuto, perciò, modificando le proposte della Commissione ministeriale, incaricata dal Ministro Guardasigilli dell'epoca di

predisporre lo schema del nuovo ordinamento forense, mantenere il principio della nomina da parte dell'autorità statale delle Commissioni esaminatrici ed assicurare, inoltre, la partecipazione a tali Commissioni in veste di presidente, di un funzionario dello Stato. Nell'intento di secondare le aspirazioni ad una maggiore autonomia della classe forense, è stato disposto, però, che il presidente di dette Commissioni debba essere, anziché un magistrato, come previsto dalla disciplina vigente, un professore universitario di ruolo il quale sia anche iscritto nell'albo professionale.

Parallelamente alla disposizione relativa alla pratica forense (art. 40) è stato disposto che l'esame di avvocato dovrà essere sostenuto presso il distretto nel cui territorio è stata ultimata la pratica.

12. — Sempre in conseguenza del carattere di esame di Stato proprio delle abilitazioni professionali, si è dovuto escludere la possibilità di ricorso in materia al Consiglio nazionale nonchè il potere da parte di quest'ultimo di annullare di ufficio gli esami stessi.

Non è sembrato, poi, opportuno disporre che sia escluso definitivamente dagli esami, come aveva proposto la Commissione ministeriale indicata nel paragrafo precedente, il candidato che non superi per tre volte l'esame. È stata, invece, disposta una esclusione meramente temporanea (art. 56) conformemente al sistema accolto per tutti gli esami di Stato di abilitazione professionale.

13. — Notevoli innovazioni sono state introdotte in materia di elezione e composizione dei Consigli dell'Ordine.

Il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è stato meglio proporzionato al numero degli iscritti (art. 69). Si sono stabiliti per detti componenti requisiti più severi di eleggibilità (art. 70) con l'esigere che essi non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari ed abbiano una determinata anzianità di iscrizione.

Mentre si è prolungata a tre anni la permanenza in carica, si sono rese più severe

le sanzioni contro la negligenza dei componenti che senza giustificato motivo restino assenti per tre volte consecutive dalle sedute (art. 72).

Altre importanti innovazioni sono state introdotte per assicurare il buon funzionamento delle assemblee degli Ordini (art. 57), disciplinando il procedimento per le elezioni con l'adozione del sistema delle candidature di lista (art. 62) opportunamente proposto come remora alle auto-candidature. Sono state risolte, altresì, con apposite disposizioni, incertezze alle quali dava luogo la legge vigente relativamente alle elezioni di ballottaggio.

Nuova è anche l'istituzione delle assemblee distrettuali (art. 66) le quali, oltre l'ordinaria funzione elettorale per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense e del Comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza (art. 67), potranno opportunamente servire nelle loro riunioni straordinarie (art. 68) alla discussione di argomenti professionali di comune interesse per gli Ordini del distretto.

14. — Circa la gestione finanziaria dell'Ordine, speciale attenzione va riservata al disposto degli articoli 74, 121 e 123 con i quali — al fine di evitare disparità di trattamento, possibili arbitrii, nonchè eventuali rilievi di incostituzionalità — viene stabilito che i limiti massimi dei contributi annuali dovuti dagli iscritti negli albi ai singoli Consigli, ovviamente adeguati alle necessità di ciascun Ordine, sono fissati dal Consiglio nazionale forense ogni biennio, con deliberazione da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia; analoga procedura è prevista per il contributo annuale dovuto al Consiglio nazionale, mentre — per quanto concerne la facoltà da parte dei Consigli dell'Ordine di disporre un aumento supplementare del contributo ad essi dovuto — viene stabilito che esso non possa in alcun caso superare il doppio del contributo stesso.

Innovativa, rispetto all'ordinamento vigente, la norma prevista dal terzo comma dell'articolo 74, secondo la quale i professionisti che non versino il contributo fissato

possono essere sospesi sino alla data del pagamento osservate le forme stabilite per l'avvertimento.

15. — Particolare attenzione merita l'articolo 75, concernente lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine. La Commissione ministeriale, incaricata a suo tempo di predisporre lo schema del nuovo ordinamento forense, aveva proposto che il potere di sciogliere il Consiglio dell'Ordine, attualmente riservato al Ministro di grazia e giustizia, fosse attribuito al Consiglio nazionale, in riconoscimento dell'autonomia dell'Ordine forense e per consentire a detto Consiglio lo esercizio di un più efficace e penetrante controllo sull'attività degli Ordini locali.

Il disegno di legge pone una diversa disciplina: esso attribuisce, infatti, il potere di sciogliere il Consiglio dell'Ordine non solo al Consiglio nazionale, ma anche al Ministro di grazia e giustizia. Va, peraltro, avvertito che i due poteri, pur concorrendo, non sono della stessa ampiezza: invero, il Consiglio nazionale può sciogliere il Consiglio dell'Ordine in tutti i casi di inosservanza dei doveri di ufficio o di norme di legge e nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento; il Ministro, invece, può sciogliere il Consiglio solamente quando questo abbia compiuto « gravi violazioni di legge ».

Si è, in tal modo, cercato di riconoscere e rafforzare l'autonomia dell'Ordine forense, senza, tuttavia, consentire che detta autonomia si estenda oltre i limiti segnati dall'ordinamento giuridico sino a menomare l'autorità e la dignità stessa dello Stato. È di tutta evidenza, infatti, che lo Stato non può disinteressarsi dell'attività degli enti pubblici e tanto meno privarsi di ogni possibilità di diretto intervento nel caso che detti enti, nell'esercizio delle pubbliche potestà ad essi attribuite, commettano gravi violazioni di legge.

In proposito, va ricordato che la Costituzione dà al Governo analogo potere di intervento nei confronti della Regione, massima espressione nel nostro Ordinamento dei principi autonomistici, autorizzando lo scioglimento del Consiglio regionale nei casi di gravi violazioni di legge.

Non può trascurarsi, infine, che contro ogni eventuale abuso del potere in argomento offrono ampia garanzia sia la possibilità del sindacato di legittimità da parte del Consiglio di Stato, sia la responsabilità politica che il Ministro assume, di fronte al Parlamento, per i propri atti.

Peraltro, la nomina del Commissario susseguente allo scioglimento del Consiglio è stata rimessa alla competenza del Consiglio nazionale.

16. — Per quanto concerne le modalità dello scioglimento, va osservato che la nomina del commissario è stata, in ogni caso, attribuita al Consiglio nazionale forense. Merita inoltre far cenno che la durata massima della gestione commissariale, attualmente fissata in novanta giorni, è stata elevata a quattro mesi (art. 75).

È stato, poi, escluso dalle attribuzioni del Commissario straordinario l'esercizio della funzione disciplinare, ritenendosi non opportuno affidare i giudizi in materia tanto grave e delicata ad organi diversi da quelli normali e privare l'incolpato della garanzia offerta dalla decisione collegiale.

17. — Tra le disposizioni del Titolo VIII concernente la tenuta dell'albo, un particolare cenno merita l'articolo 78. In esso è sancito l'obbligo, per chi aspiri all'iscrizione nell'albo, di dichiarare, sul proprio onore, di non trovarsi in alcun caso di incompatibilità. Il pieno affidamento al senso di responsabilità ed alla rettitudine del dichiarante per quanto concerne la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, giustifica la sanzione della radiazione nei confronti di chi ottenga l'iscrizione in base a dichiarazione riconosciuta falsa.

Più compiuta disciplina è stata data (articolo 80) alla cancellazione. Tra i casi di cancellazione, in armonia con quanto disposto dall'articolo 9, è stata prevista la mancata prestazione del giuramento nel termine fissato dal Consiglio.

Nuova è la disposizione dell'articolo 83, secondo la quale il Consiglio nella revisione biennale dell'albo deve tenere conto anche

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei fatti precedenti all'iscrizione qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

È stato conservato il potere di intervento del Pubblico ministero in materia di tenuta dell'albo (artt. 80, 81 e 84), non solo perchè trattasi di normativa di carattere generale, comune a molti altri ordinamenti professionali, ma anche perchè l'autonomia dell'Ordine professionale non risulta in alcuna misura menomata, in quanto detto intervento è diretto a controllare unicamente la sussistenza ed il permanere dei requisiti per la iscrizione all'albo, senza comunque interferire sulla vita e sull'attività dell'Ordine.

18. — Il potere disciplinare, attribuito agli Ordini, trova nel disegno di legge ampia ed organica disciplina, anche se, in adesione ai voti espressi dalla classe forense, non si fa più menzione dell'istituto del censore, già previsto nel testo del disegno di legge presentato dal ministro Bosco.

Ai criteri di maggior rigore accolti nella configurazione delle infrazioni disciplinari e nella previsione delle relative sanzioni, fa riscontro la migliore regolamentazione del procedimento con una compiuta ed accurata disciplina dell'istruzione preliminare (articolo 91), del dibattimento (art. 98) della revocazione (art. 112).

Per quanto riguarda in particolare le sanzioni disciplinari, si è avuto cura di porre in evidenza le differenze che passano tra i provvedimenti per la tenuta dell'albo e le sanzioni disciplinari anche quando, come avviene per la sospensione cautelare (artt. 81 e 106), possano avere identica denominazione. Così pure si è distinto tra cancellazione e radiazione, limitando l'uso di quest'ultimo termine alla sola cancellazione disposta in conseguenza di un giudizio disciplinare e lasciando, invece, il primo termine alla cancellazione per perdita della cittadinanza o per qualsiasi altro motivo non disciplinare.

Per i casi di mancanza lieve e scusabile è stato introdotto il richiamo verbale (art. 101) che non ha carattere di sanzione disciplinare.

Si è, poi, traendo esempio dall'articolo 20 del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 511,

sulle garanzie della magistratura, semplificata la forma dell'avvertimento, rispetto al quale, secondo la legislazione vigente, si dà l'anomalia che dovrebbe essere pronunciato per lettera, pur richiedendosi sempre la solennità del dibattimento disciplinare. Si è, pertanto, disposto che l'avvertimento può essere pronunciato senza dibattimento (per lettera o verbalmente) salva all'incolpato la facoltà di chiedere di essere sottoposto a dibattimento disciplinare.

Come sanzioni disciplinari, si sono mantenute quelle previste dalla legge vigente, ma la durata massima della sospensione è stata portata a due anni (art. 102). È sembrato, infatti, che l'attuale massimo di un anno sia inadeguato a quei casi che, pur non giustificando la sanzione estrema della radiazione, rivestano particolare gravità.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare (art. 114) risulta fissato in cinque anni ed il richiamo, in materia di decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione stessa di tutta la normativa al riguardo prevista dagli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sembra tale da garantire, nella misura più ampia, le aspettative e le richieste in proposito della classe forense.

19. — Si è riconosciuto ai Consigli degli Ordini il potere di applicare discrezionalmente le sanzioni che meglio ritengono adeguate alle circostanze ed alla gravità della mancanza disciplinare (art. 103). Tuttavia si sono stabiliti alcuni casi (art. 105) in cui, per certe mancanze particolarmente gravi, la sanzione della radiazione è comminata dalla stessa legge.

Nell'intento di eliminare alcune incertezze sorte nell'applicazione delle disposizioni vigenti, si è tenuta distinta la radiazione di diritto da quella facoltativa e la sospensione avente carattere di sanzione disciplinare dalla sospensione meramente cautelare (articolo 106), quest'ultima estesa anche al caso di procedimento disciplinare di particolare gravità.

Altra innovazione meritevole di rilievo è quella dell'articolo 109 che, allo scopo di evitare gli inconvenienti derivanti dall'effett-



to sospensivo del ricorso (art. 111), dà facoltà ai Consigli, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, di ordinarne, anche quando non sia disposta dalla legge, l'immediata esecuzione nonostante ricorso. È stata, infine, espressamente prevista (art. 93) la possibilità di richiedere, anche tramite il procuratore della Repubblica, le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio della funzione disciplinare.

20. — Il disegno di legge mantiene al Consiglio nazionale forense le funzioni giurisdizionali che attualmente esso esercita.

È noto, infatti, che al Consiglio nazionale è riconosciuta, dalla legislazione vigente, natura di organo speciale di giurisdizione, in quanto ad esso furono trasferite, con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le funzioni giurisdizionali proprie del soppresso Consiglio superiore forense.

Le osservazioni espresse in contrario non valgono a scalfare il criterio di massima che si evince dalla norma di cui all'articolo 102 e dalla VI Disposizione transitoria della Costituzione, il cui combinato disposto consente il mantenimento delle giurisdizioni speciali anteriormente esistenti anche quando, secondo ciò che ha sottolineato autorevole dottrina ed una pronuncia della Corte costituzionale, sia stata, come nel caso, riveduta la disciplina nella quale s'inserisce l'organo giurisdizionale. E della facoltà anzidetta sembra doveroso avvalersi in considerazione dell'esercizio, altamente qualificato, di detta funzione giurisdizionale sinora effettuato, delle figure dei componenti — i più distinti avvocati d'Italia — della natura delle controversie e, infine, del rispetto della tradizionale autonomia dell'Ordine forense.

Contro le decisioni del Consiglio è dato, secondo l'articolo 111 della Costituzione, ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con rinvio, in caso di annullamento, al Consiglio stesso.

Oltre che all'interessato, il potere di ricorrere avverso le decisioni del Consiglio na-

zionale spetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 124).

L'attribuzione di tale concorrente potere di ricorso non è senza precedenti nel nostro ordinamento, essendo prevista dall'articolo 72 comma quinto, del codice di procedura civile.

Nell'ultimo comma dell'articolo 124, è stata prevista l'applicazione alle decisioni del Consiglio nazionale forense della norma di cui all'articolo 112 relativa alla revocazione.

21. — Per quanto concerne le attribuzioni del Consiglio, è noto che, secondo la legge attuale, oltre le funzioni giurisdizionali in materia di tenuta dell'albo e di disciplina sugli iscritti, spettano al Consiglio nazionale limitate attribuzioni di carattere amministrativo: quali il potere di determinare il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo. Il disegno di legge in esame amplia notevolmente le funzioni del Consiglio nazionale, conferendo tra l'altro a quest'ultimo il compito di dare pareri sui progetti di legge o di regolamento riguardanti la professione forense o attinenti all'amministrazione giudiziaria.

Inoltre, lo stesso disegno di legge affida a detto Consiglio la rappresentanza dell'Ordine nazionale (art. 1) e la cura degli interessi del medesimo (art. 12).

Particolare rilievo va dato al disposto dell'articolo 125 con il quale viene istituita l'« Unione delle Curie »: trattasi di un organo, non contemplato dall'ordinamento vigente, cui spettano compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa di previdenza per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici della categoria. In coerenza con tali finalità e per assicurare il necessario collegamento tra i massimi organi rappresentativi dei professionisti e le organizzazioni periferiche nonchè gli opportuni contatti con l'ente cui è demandata la funzione previdenziale, si è prevista una particolare composizione dell'organo di cui trattasi, assicurando la partecipazione ad esso dei presidenti dei maggiori Ordini forensi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, si è prevista la possibilità di una convocazione congiunta dell'Unione delle Curie e del Consiglio nazionale forense, per la trattazione di problemi di maggiore rilievo.

22. — Degna di menzione è la disposizione dell'articolo 127, secondo la quale i verbali di conciliazione tra professionisti e clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato, sono titoli esecutivi.

Estendendo il sistema in vigore (art. 636 c.p.c.), la norma di cui all'articolo 129 fa divieto al giudice, salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, di decidere sulle domande del professionista attinenti a liquidazione di compensi professionali, qualora il professionista stesso non abbia richiesto ed allegato agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

L'esercizio professionale dei patrocinatori legali è stato soppresso (art. 133) facendo peraltro salvi i diritti quesiti dagli attuali esercenti.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****CAPO I****DEGLI ORDINI LOCALI,  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
E DEL TITOLO PROFESSIONALE****Art. 1.**

*(Ordini locali e Ordine nazionale  
degli avvocati).*

Gli avvocati, nell'esercizio della loro libera professione, adempiono una funzione di necessaria collaborazione all'amministrazione della giustizia.

Presso ogni tribunale gli avvocati costituiscono un unico Ordine rappresentato da un Consiglio.

Per il conseguimento degli scopi di interesse generale gli Ordini locali costituiscono un unico Ordine nazionale, rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Ciascun Ordine locale e l'Ordine nazionale forense sono persone giuridiche di diritto pubblico.

## Art. 2.

*(Attribuzioni degli Ordini).*

Ogni Ordine custodisce il proprio albo, esercita la funzione disciplinare ed è investito in maniera esclusiva della rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti nell'albo.

## Art. 3.

*(Disciplina degli Ordini).*

La disciplina professionale degli avvocati spetta agli Ordini, anche nei casi previsti nei primi tre commi dell'articolo 131 del codice di procedura penale, con le relative sanzioni disciplinari e civili.

## Art. 4.

*(Effettività dell'esercizio professionale).*

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione da accertarsi, nei modi stabiliti dal regolamento, dal Consiglio dell'Ordine, il quale decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato che, dopo essere stato cancellato, intenda riprendere tale esercizio.

La disposizione del comma precedente non si applica a chi esercita il mandato parlamentare.

## Art. 5.

*(Uso del titolo).*

Nessuno può assumere il titolo nè esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo di un Ordine o nell'albo speciale previsto dall'articolo 24.

Sono autorizzati a conservare il titolo gli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, siano stati cancellati dall'albo a loro richiesta.

L'autorizzazione è sempre data con specifica deliberazione del Consiglio, che deve

revocarla, osservate le forme del procedimento disciplinare, ove accerti che chi è stato autorizzato a conservare il titolo, eserciti attività incompatibile o tenga condotta non conforme al decoro dell'Ordine.

I provvedimenti e le decisioni del Consiglio in materia sono impugnabili a norma degli articoli 84, 111 e 112.

#### Art. 6.

*(Abuso del titolo e delle funzioni).*

Le violazioni dell'articolo 5 sono punite rispettivamente a norma degli articoli 498 e 348 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

### CAPO II

#### DEI DOVERI E DEI DIRITTI DEI PROFESSIONISTI FORENSI

#### Art. 7.

*(Requisiti di condotta).*

Per ottenere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata integrità e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione nonché una vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'Ordine forense.

L'accertamento di tali requisiti, anche nei casi di iscrizione di diritto di cui all'articolo 30, è sempre riservato alla valutazione del competente Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 8.

*(Doveri professionali).*

La professione forense dev'essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione, e con spirito di colleganza.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

## Art. 9.

(*Giuramento*).

Gli avvocati non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente o altro avvocato da lui incaricato, illustra la dignità del ministero forense ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo.

La formula del giuramento è la seguente: « Consapevole della pubblica dignità dello Ordine forense, giuro di osservare con lealtà, diligenza e onore i doveri professionali del mio ufficio di necessario collaboratore della giustizia ».

## Art. 10.

(*Obbligo della residenza*).

L'avvocato deve risiedere nella circoscrizione del Tribunale del proprio Ordine; deve comunicare immediatamente al Consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni suo mutamento.

Se non risiede nel capoluogo, deve però avere in questo un proprio ufficio, ovvero un ufficio presso altro avvocato.

## Art. 11.

(*Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio*).

È dovere onorifico degli avvocati assumere e svolgere con diligenza il gratuito patrocinio degli indigenti, a norma di legge.

Essi non possono senza giusto motivo rifiutarsi di assumere la rappresentanza e il patrocinio ai quali siano designati dal Consiglio dell'Ordine a norma dell'articolo 71, lettera *m*) o dal giudice nei casi previsti dalla legge.

## Art. 12.

(*Solidarietà professionale*).

Gli avvocati sono tenuti al dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma di con-

tributi a scopi previdenziali e assistenziali a norma di legge.

Art. 13.

*(Segreto professionale).*

Gli avvocati sono tenuti ad osservare il segreto professionale.

Art. 14.

*(Compenso).*

Ferme le disposizioni sul gratuito patrocinio, gli avvocati hanno diritto a compenso, a norma di legge, e al rimborso delle spese, osservati sempre i divieti degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del Codice civile.

TITOLO II

**DELLA INCOMPATIBILITA'  
E DELLA INDEGNITA'**

CAPO I

DELL'INCOMPATIBILITA'

Art. 15.

*(Attività professionali,  
commerciali e impiegatizie).*

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile:

a) con ogni altra professione, e in genere con qualsiasi altra attività svolta continuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale,

in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone ovvero di amministratore unico o delegato nelle società di capitali;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi Ente, Istituto e Amministrazione pubblica;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale.

#### Art. 16.

*(Uffici parlamentari e ministeriali).*

L'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato o della Camera dei deputati; di componente la Corte costituzionale; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di Presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano la iscrizione nell'albo.

#### Art. 17.

*(Professori di discipline giuridiche e professionisti addetti ad uffici legali interni).*

La disposizione dell'articolo 15, lettera e), non si applica:

a) ai professori di discipline giuridiche nelle Università o negli altri Istituti superiori o medi superiori della Repubblica;

b) a coloro che ricoprono uffici contemplati dall'articolo seguente, nei limiti ivi stabiliti.

#### Art. 18.

*(Limiti di esercizio dei professionisti addetti ad uffici legali interni).*

Gli avvocati addetti con rapporto di pubblico impiego ad uffici legali interni di pubbliche Amministrazioni per l'esercizio continuativo della difesa e della consulenza le-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gale, possono essere iscritti soltanto in uno speciale elenco aggiunto all'albo. Gli iscritti in tale elenco possono esercitare la professione solo per le cause e per gli affari appartenenti all'ufficio cui sono addetti, con divieto di esercitare al di fuori di questi limiti e con l'osservanza dell'articolo 4.

Per l'iscrizione nello speciale elenco è richiesta una attestazione ufficiale della pubblica Amministrazione che certifichi la stabile costituzione dell'ufficio legale e l'appartenenza ad esso del professionista, in qualità di pubblico impiegato.

## Art. 19.

*(Incompatibilità temporanea  
per gli ex magistrati, ex prefetti  
ed ex questori).*

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti nei quali abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime. Tale limitazione non si applica a coloro che non abbiano conseguito funzioni superiori a quelle di magistrato di Tribunale o equiparate.

Coloro che hanno svolto funzioni di prefetto o vice prefetto, questore o vice questore, non possono esercitare la professione di avvocato nei distretti giudiziari delle provincie nelle quali hanno esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un triennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

## CAPO II

## DELL'INDEGNITA'

## Art. 20.

*(Condanne penali).*

Fermo in ogni caso il disposto dell'articolo 7, non possono essere iscritti nell'albo



coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati per i quali l'articolo 105 prescrive la radiazione.

Art. 21.

*(Riabilitazione).*

Qualora sia intervenuta riabilitazione, e siano decorsi almeno cinque anni dal suo conseguimento, la iscrizione può essere concessa dal Consiglio nazionale forense, previo parere favorevole non vincolante del Consiglio dell'Ordine nel cui albo l'iscrizione è stata richiesta.

TITOLO III

**DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI**

Art. 22.

*(Iscrizione nell'albo).*

L'avvocato deve essere iscritto nell'albo di un solo Consiglio dell'Ordine.

Art. 23.

*(Estensione territoriale della funzione).*

L'avvocato iscritto nell'albo esercita il patrocinio in ogni grado dinanzi a tutti gli uffici giudiziari della Repubblica, fermo restando il disposto dell'articolo 24 per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Esso assume la rappresentanza della parte in sede civile e in sede penale per l'azione civile dinanzi alla Corte d'appello, alle sezioni distaccate della stessa Corte, alle Corti di assise e a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il Tribunale presso il quale è iscritto. La stessa regola vale, entro i limiti del distretto, per la rappresentanza dinanzi ai Commissari regionali per gli usi civici.

## Art. 24.

*(Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori).*

L'avvocato per patrocinare dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte, deve essere iscritto nell'albo speciale.

Tale norma vale per il patrocinio dinanzi al Consiglio nazionale forense.

## Art. 25.

*(Sostituzione di avvocati).*

L'avvocato, sotto la propria responsabilità, ha facoltà di nominare stabilmente tra gli avvocati del distretto, uno o più sostituti dandone comunicazione al Consiglio dell'Ordine dove è iscritto.

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti, l'avvocato che li ha nominati.

## Art. 26.

*(Collaboratori d'ufficio).*

L'avvocato, che nell'adempimento degli affari professionali si fa coadiuvare da colleghi rimane, in ogni caso, personalmente responsabile verso i clienti.

## Art. 27.

*(Rapporti di sostituzione e di collaborazione).*

La sostituzione e la collaborazione previste dagli articoli 25 e 26 non determinano, ad alcun effetto, rapporti di natura impiegatizia.

I sostituti ed i collaboratori sono compensati in relazione alla entità ed importanza del lavoro prestato.

Il professionista che si avvale di questa collaborazione vigila affinché sia svolta in

modo da contribuire alla piena ed autonoma formazione professionale dei colleghi più giovani.

Art. 28.

*(Attività di avvocati stranieri).*

È in facoltà dell'avvocato, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, associare alla difesa avvocati ammessi al patrocinio in altri Stati.

#### TITOLO IV

##### **DELLE CONDIZIONI PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO**

Art. 29.

*(Iscrizione  
per esame nell'albo degli avvocati).*

Per l'iscrizione nell'albo l'avvocato, oltre a quanto è stabilito nell'articolo 7, deve dimostrare:

a) di essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

b) di godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza, conferita o confermata, da una università della Repubblica;

d) di aver compiuto presso un avvocato iscritto nell'albo da almeno cinque anni, ovvero presso l'Avvocatura dello Stato, la pratica di due anni secondo le norme del Titolo V della presente legge. È equiparato alla pratica il servizio effettivo prestato per almeno cinque anni come magistrato nello Ordine giudiziario o nell'Avvocatura dello Stato;

e) di aver superato, dopo il compimento della pratica, l'esame di cui all'articolo 50;

f) di avere la residenza, agli effetti professionali, nella circoscrizione del tribunale del Consiglio dell'Ordine dove la iscrizione è chiesta.

## Art. 30.

*(Iscrizione di diritto nell'albo).*

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo, purchè in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 e nelle lettere a), b), c) ed f) dell'articolo 29:

1) i magistrati dell'Ordine giudiziario, delle giurisdizioni amministrative o magistrati militari oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, dopo dieci anni di servizio attivo;

2) i professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università della Repubblica o negli istituti superiori ad esse parificati, dopo tre anni di insegnamento in tale qualità;

3) gli abilitati alla libera docenza di discipline giuridiche, dopo dieci anni di insegnamento nelle discipline stesse.

## Art. 31.

*(Iscrizione per titoli nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori).*

L'avvocato iscritto nell'albo da almeno dieci anni, se durante questo periodo ha esercitato continuativamente la professione ha facoltà di chiedere la iscrizione nell'albo speciale.

La domanda d'iscrizione, presentata al Consiglio nazionale forense, è corredata da una particolareggiata relazione sull'attività professionale svolta e da ogni altro titolo atto a comprovarla nonchè dal parere non vincolante del Consiglio dell'Ordine ove è iscritto il richiedente.

L'esame delle domande è devoluto ad un Comitato formato da tre membri nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense tra i componenti del Consiglio medesimo. Le deliberazioni del Comitato debbono essere motivate e sono comunicate all'interessato ed al Pubblico ministero presso la Corte di cassazione. Nel caso di mancato accoglimento la domanda può essere ripresentata dopo due anni.

L'interessato ed il Pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le deliberazioni predette entro trenta giorni dalla comunicazione al Consiglio nazionale forense, il quale decide senza l'intervento dei componenti del Comitato previsto al comma precedente.

Art. 32.

*(Iscrizione per esame nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori).*

L'avvocato dopo tre anni di ininterrotto esercizio professionale consegue il diritto alla iscrizione nell'albo speciale se, durante questo periodo, compie un biennio di pratica presso lo studio di un avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo speciale e se, successivamente, supera l'esame di cui allo articolo 50.

Art. 33.

*(Iscrizione di diritto nell'albo speciale).*

Sono iscritti a domanda nell'albo speciale, anche se non hanno esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nel primo comma dell'articolo 31, purchè già iscritti nell'albo ordinario:

1) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle università della Repubblica e degli istituti superiori ad esse parificati, dopo sei anni di insegnamento in tale qualità;

2) i magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo con la qualifica di magistrato di Corte di cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti;

3) gli avvocati generali, i vice avvocati generali, ed i sostituti avvocati generali dell'Avvocatura dello Stato;

4) gli abilitati alla libera docenza di discipline giuridiche, dopo dodici anni di insegnamento di tali discipline o quando per esse hanno ricoperto funzioni di assistente universitario.

## Art. 34.

*(Iscrizione nel solo albo speciale).*

L'avvocato iscritto nell'albo speciale ha facoltà di mantenere solo questa iscrizione chiedendo la cancellazione dall'albo ordinario. In tale caso esercita il patrocinio unicamente dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza obbligo di residenza a norma dello articolo 10.

## TITOLO V

**DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI**

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 35.

*(Carattere della pratica).*

La pratica consiste in un effettivo ed attivo tirocinio alla professione forense nelle sue diverse esplicazioni e deve essere seguita con scrupolosa assiduità, diligenza e profitto.

## Art. 36.

*(Ammissione alla pratica).*

L'ammissione alla pratica è deliberata dal Consiglio dell'Ordine.

La durata della pratica decorre dalla data della deliberazione.

Il praticante è iscritto in apposito registro tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

## Art. 37.

*(Requisiti per l'ammissione alla pratica).*

Non può ottenere l'ammissione alla pratica colui che non abbia i requisiti prescritti dall'articolo 7 o si trovi in uno dei casi di

incompatibilità o indegnità previsti dagli articoli 15 e 20 della presente legge.

Art. 38.

*(Inizio e continuità della pratica).*

La pratica forense non può avere inizio prima del conseguimento della laurea in giurisprudenza.

La pratica deve essere continuativa. Se interrotta per oltre un anno deve essere ricominciata; se interrotta per legittimo impedimento può essere completata.

Art. 39.

*(Disciplina dei praticanti).*

I praticanti sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine.

La sospensione disciplinare se protratta per oltre un anno produce gli effetti stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 38, nella prima ipotesi.

In caso di radiazione dal registro dei praticanti, la nuova iscrizione può essere concessa soltanto a norma dell'articolo 21.

Art. 40.

*(Obbligo di residenza dei praticanti).*

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella circoscrizione dell'Ordine presso il quale è iscritto.

Il trasferimento della pratica in altra circoscrizione, con le modalità dettate dall'articolo 79 in quanto applicabili, non può avvenire se non in caso di effettivo trasferimento della residenza.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

Art. 41.

*(Dovere di consentire la pratica).*

Gli avvocati hanno il dovere morale, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere

nei propri studi gli aspiranti alla pratica.

Il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora affinché tale dovere sia adempiuto.

Art. 42.

*(Attuazione della pratica).*

Per l'attuazione della pratica è obbligatorio:

a) frequentare continuativamente per due anni lo studio professionale di un avvocato che abbia almeno cinque anni di anzianità di iscrizione nell'albo e di esercizio;

b) assistere alle udienze;

c) esercitare il patrocinio nei casi consentiti;

d) partecipare alle conferenze ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 43.

*(Assistenza alle udienze).*

I praticanti hanno l'obbligo di assistere alle udienze civili e penali anche istruttorie, presso i diversi organi giurisdizionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 44.

*(Ammissione al patrocinio nelle preture e davanti ai Conciliatori).*

Il Consiglio dell'Ordine, a domanda dello interessato, che dimostra di aver svolta effettiva e continuativa pratica per tutto il primo anno, ha facoltà di ammettere il praticante all'esercizio del patrocinio civile e penale nelle Preture comprese nella giurisdizione della circoscrizione per una durata non superiore a cinque anni.

Il Consiglio dell'Ordine quando ritiene insufficiente la pratica effettuata rinvia l'ammissione dell'interessato alla fine del successivo anno di pratica.

L'iscrizione nel registro dei praticanti dà diritto al patrocinio davanti ai giudici conciliatori.



## Art. 45.

*(Giuramento  
per l'esercizio del patrocinio nelle Preture).*

I praticanti, prima di esercitare il patrocinio nelle Preture, prestano giuramento dinanzi al presidente del Consiglio dell'Ordine o suo delegato con la formula: « Giuro di adempiere con diligenza, lealtà e onore ai doveri del mio ufficio ».

## Art. 46.

*(Conferenze ed esercitazioni per i praticanti).*

I praticanti hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di conferenze sulla pratica forense ed alle esercitazioni, conversazioni o dibattiti indetti dal Consiglio dell'Ordine.

## Art. 47.

*(Certificato di compiuta pratica).*

Il Consiglio dell'Ordine, alla fine della pratica regolarmente svolta, rilascia, a richiesta dell'interessato, certificato di compimento occorrente per l'ammissione all'esame.

In caso contrario stabilisce la prosecuzione della pratica per un periodo non superiore a due anni.

## Art. 48.

*(Modalità della pratica  
per l'iscrizione nell'albo speciale).*

La pratica per l'ammissione all'esame per la iscrizione nell'albo speciale ha una durata di due anni e si svolge sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato presso il quale si compie.

## CAPO III

## DEGLI ESAMI

## Art. 49.

*(Periodicità e carattere  
dell'esame di abilitazione).*

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione è indetto ogni anno dal Ministro di grazia e giustizia.

L'esame ha carattere preminentemente professionale.

Art. 50.

*(Sede e Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato).*

L'esame di Stato per l'abilitazione allo esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il territorio della Repubblica e si svolge presso ciascun distretto di Corte d'appello.

I praticanti devono sostenere l'esame presso il distretto nel cui territorio è stata ultimata la pratica.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro di grazia e giustizia e si compongono di sette membri:

un professore di ruolo di discipline giuridiche presso una Università della Repubblica iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede;

sei avvocati scelti tra quelli designati in numero doppio del Consiglio nazionale forense tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

Art. 51.

*(Prove scritte ed orali per gli esami di avvocato).*

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto: il diritto civile, la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto amministrativo. I temi sono assegnati dal Ministero di grazia e giustizia.

La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, diritto internazionale e diritto finanziario.

## Art. 52.

*(Sede e Commissione per gli esami di ammissione all'albo speciale).*

L'esame per l'ammissione all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori ha luogo in Roma.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio nazionale forense e composta da sette avvocati, scelti tra gli iscritti da almeno dieci anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, dei quali uno con funzioni di presidente.

Debbono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti, che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

## Art. 53.

*(Prove scritte ed orali per gli esami di ammissione all'albo speciale).*

Le prove scritte sono due. Il candidato può scegliere tra le prove seguenti: redazione di un ricorso per Cassazione in materia civile, redazione di un ricorso per Cassazione in materia penale, redazione di un ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

I temi sono assegnati dal presidente della Commissione esaminatrice.

La prova orale consiste nella discussione di un caso giudiziario su tema assegnato ventiquattro ore prima con risposta a contestazioni in seduta pubblica.

## Art. 54.

*(Ammissione all'esame).*

Sull'ammissione all'esame delibera, in base ai titoli, la Commissione esaminatrice.

Non può essere ammesso all'esame il candidato che, dopo avere compiuto la pratica ed avere ottenuto il certificato di cui all'articolo 47, abbia lasciato trascorrere più di due anni prima di presentarsi.

## Art. 55.

*(Annullamento degli esami).*

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di annullare gli esami quando siano avvenute irregolarità, sentito il Consiglio nazionale forense.

## Art. 56.

*(Esclusione temporanea dagli esami).*

Il candidato che non abbia superato lo esame può ripeterlo l'anno successivo; qualora non consegua l'idoneità non potrà ripresentarsi all'esame nell'anno immediatamente successivo.

## TITOLO VI

**DELLE ASSEMBLEE**

## CAPO I

## DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI

## Art. 57.

*(Assemblee ordinarie).*

Gli Ordini sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha luogo normalmente nel mese di gennaio di ciascun anno ed ha per oggetto:

- a) l'elezione del Consiglio dell'Ordine;
- b) la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

## Art. 58.

*(Assemblee straordinarie).*

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio, ogni volta che esso lo reputi opportuno, per trattare argomenti attinenti al-

l'esercizio professionale e agli interessi dell'Ordine.

Deve essere convocata quando almeno un decimo degli iscritti ne faccia domanda, indicando l'oggetto da trattare, che sia compreso tra quelli di cui al comma precedente.

Art. 59.

*(Partecipazione alle assemblee).*

Possono partecipare alle assemblee tutti gli iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui all'articolo 18, esclusi coloro a carico dei quali sia in atto la sospensione disciplinare.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice presidente del Consiglio o dal consigliere più anziano.

Art. 60.

*(Validità e deliberazioni dell'assemblea).*

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se vi partecipa più della metà dei componenti dell'Ordine; in seconda convocazione, da indirsi a distanza di non meno di tre giorni dalla prima, qualunque sia il numero dei partecipanti, fermo il disposto dell'articolo 61.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 61.

*(Votazioni per la elezione del Consiglio dell'Ordine).*

Per la elezione del Consiglio dell'Ordine, anche se si tratti di assemblea in seconda convocazione, è richiesta la partecipazione alla votazione di almeno un quarto degli iscritti nell'albo.

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti da eleggere.

Sono eletti al primo scrutinio i candidati che abbiano ottenuto il suffragio della maggioranza assoluta dei votanti.

Le altre modalità per la convocazione e per lo svolgimento dell'assemblea e del procedimento elettorale sono stabilite dal regolamento.

Art. 62.

*(Candidature).*

Negli Ordini che hanno più di trecento, cinquecento o mille iscritti, l'elezione avviene su proposte di candidatura firmate rispettivamente da quindici, venticinque e cinquanta elettori proponenti.

Almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per le elezioni, le proposte di candidatura debbono essere presentate presso l'Ordine da due firmatari, che certificano la autenticità delle firme degli altri. Le certificazioni non veritiere comportano la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Entro i quattro giorni successivi devono essere depositate le accettazioni dei candidati.

Il Consiglio, tre giorni liberi prima delle elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni dell'Ordine il nome dei candidati accettanti. I voti dati a persone non iscritte o non accettanti sono nulli e non sono menzionati nominativamente nei verbali di scrutinio.

Art. 63.

*(Votazione di ballottaggio).*

Quando tutti o parte dei candidati non raggiungono la maggioranza assoluta richiesta per la elezione, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio.

Partecipano al ballottaggio in numero doppio di quello dei posti non coperti al primo scrutinio, i candidati che, non avendo raggiunto la maggioranza occorrente per essere eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è preferito il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.

## Art. 64.

*(Ricorsi al Consiglio nazionale forense  
in materia elettorale).*

Contro i risultati delle elezioni ogni iscritto nell'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

Il Consiglio nazionale forense può annullare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma dell'articolo 85.

## Art. 65.

*(Validità, voti e pareri  
delle assemblee straordinarie).*

L'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti, ma il Consiglio può proporre all'assemblea stessa il rinvio quando tale numero sia manifestamente troppo esiguo in proporzione a quello degli iscritti o rispetto alla natura e importanza degli oggetti da trattare.

I voti e pareri approvati in assemblea straordinaria sono affissi nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine e inseriti negli atti del Consiglio.

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto a manifestare con deliberazione motivata il proprio avviso entro il termine di due mesi, facendone affissione come al comma precedente.

Nell'affissione e nelle comunicazioni ufficiali dei voti e pareri delle assemblee straordinarie si fa menzione del numero degli iscritti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei partecipanti e dell'esito della votazione.

## CAPO II

## DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI

## Art. 66.

*(Sede e costituzione).*

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni Corte di appello su

convocazione del presidente del Consiglio dell'Ordine ivi istituito, e sono composte da un delegato di ciascun Ordine del distretto, nominato dal rispettivo Consiglio tra i propri componenti.

Ogni delegato ha nella assemblea distrettuale un numero di voti proporzionato al numero degli iscritti all'Ordine che egli rappresenta e precisamente un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti o frazione di duecento fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i seicenti iscritti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

Art. 67.

*(Assemblee ordinarie).*

L'assemblea ordinaria si riunisce su convocazione a norma dell'articolo 121, lettera e), per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense e del Comitato dei delegati per la Cassa nazionale di previdenza; per la sua validità si richiede che siano presenti almeno due delegati che rappresentino la maggioranza degli iscritti nel distretto.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61, terzo e quarto comma, e dell'articolo 63.

Art. 68.

*(Assemblee straordinarie).*

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare gli argomenti di cui al primo comma dell'articolo 58.

La convocazione è fatta dal Consiglio dell'Ordine istituito presso la sede di Corte di appello quando esso lo ritenga opportuno o ne facciano domanda tanti Consigli che rappresentino almeno un decimo degli iscritti del distretto.

Essa è valida qualunque sia il numero degli iscritti rappresentati: si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 65.



## TITOLO VII

## DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

## Art. 69.

*(Elezione e composizione).*

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'assemblea ed è composto:

di cinque membri, se il numero degli iscritti non supera i cento;

di nove, se supera i cento, ma non i trecento;

di undici, se supera i trecento; ma non i seicento;

di quindici, se supera i seicento, ma non i millecinquecento;

di diciannove, se supera i millecinquecento.

## Art. 70.

*(Eleggibilità).*

Sono eleggibili gli avvocati iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che abbiano anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni, o a cinque se l'Ordine supera i cinquanta iscritti.

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 18.

## Art. 71.

*(Funzioni del Consiglio).*

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione territoriale dell'Ordine, i compiti stabiliti dall'articolo 2.

In particolare:

a) vigila alla conservazione dell'indipendenza e del decoro professionale;

b) provvede alla tenuta dell'albo degli iscritti e del registro dei praticanti;

c) esercita la funzione disciplinare;

d) sorveglia l'esercizio della pratica forense;

e) promuove e favorisce tutte le iniziative atte a rendere efficace tale pratica e ad elevare la cultura degli iscritti e il prestigio dell'Ordine;

f) vigila sul modo in cui gli iscritti espletano gli incarichi ricevuti secondo le norme sul gratuito patrocinio;

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari;

h) interviene su richiesta anche di una sola delle parti e, ove lo ritenga opportuno, anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre e per prendere in mancanza i provvedimenti del caso;

i) cura gli interessi professionali adoperandosi per promuovere la collaborazione degli iscritti, con opportune iniziative ed anche con la pubblicazione di notiziari;

l) presta assistenza agli iscritti in ogni forma utile ed opportuna, senza pregiudizio di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6;

m) nomina gli avvocati per la rappresentanza e difesa delle persone che, non avendo potuto ottenere l'opera di professionisti di loro fiducia, ne facciano richiesta;

n) dà, nel caso di decesso o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e documenti;

o) provvede a quanto altro stabilito dalle leggi e dai regolamenti.

#### Art. 72.

*(Cariche e durata del Consiglio).*

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un presidente e un vice presidente, un segretario e, occorrendo, un vice segretario, nonchè un tesoriere.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti scaduti di carica sono rieleggibili. Il componente di un Consiglio, il quale senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive,

decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, che proclama eletto in sua vece il candidato che nelle ultime elezioni abbia avuto tra i non eletti il maggior numero di voti. Lo stesso avviene nel caso di decesso o dimissioni.

Ove questa sostituzione non sia possibile, o sia avvenuta per più di due componenti, provvede il Consiglio nazionale forense a norma dell'articolo 75, lettera a).

#### Art. 73.

##### *(Riunioni).*

Le riunioni del Consiglio sono convocate periodicamente con la frequenza richiesta dal numero e dall'importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o, in loro mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione.

Per la loro validità è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

#### Art. 74.

##### *(Bilanci, spese e contributi).*

Il Consiglio provvede alla amministrazione dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Entro i limiti necessari a coprire le spese di detta gestione è autorizzato:

a) a stabilire con l'osservanza del limite massimo previsto dall'articolo 121, lettera s), un contributo annuale uguale per tutti gli iscritti. Qualora l'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo lo ritenga opportuno, al contributo potrà essere aggiunto un supplemento proporzionale ai redditi degli iscritti assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e non superiore al doppio del contributo stesso;

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nell'albo e nel registro dei praticanti, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sugli onorari.

Coloro che non versino il contributo fissato possono essere sospesi fino alla data del

pagamento, osservate le forme stabilite dall'articolo 104 per l'avvertimento.

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il contributo annuale, nonchè il contributo dovuto al Consiglio nazionale di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'articolo 123, secondo le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale e questi al Consiglio dell'Ordine, il quale provvede a rimettere al Consiglio nazionale l'importo del contributo ad esso spettante.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ordine si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, numero 1349.

#### Art. 75.

*(Scioglimento del Consiglio).*

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto:

*a*) da parte del Consiglio nazionale quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri di ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

*b*) da parte del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quando compia gravi violazioni di legge.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari.

Il commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per l'elezione del nuovo Consiglio.

### TITOLO VIII

#### DELLA TENUTA DELL'ALBO

#### Art. 76.

*(Norme generali).*

L'albo è stampato almeno ogni due anni ed è pubblico. Copia di esso è comunicata al

Ministero di grazia e giustizia, ai capi della Corte di appello, dei tribunali e delle preture del distretto, nonchè al Consiglio nazionale forense e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, e deve rimanere permanentemente affisso all'ingresso di ogni sede di uffici giudiziari.

Art. 77.

*(Provvedimenti per la tenuta dell'albo).*

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti mediante i seguenti provvedimenti:

- a) iscrizione e reinscrizione;
- b) trasferimento;
- c) cancellazione;
- d) sospensione;
- e) radiazione.

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) sono regolati dalle norme del Titolo IX della presente legge.

Art. 78.

*(Iscrizioni).*

Le iscrizioni sono deliberate su domanda documentata.

Il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta con la quale afferma sul proprio onore di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità previsti dalla legge.

Nei casi di dichiarazione falsa, il professionista, che in base ad essa abbia ottenuto la iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare. Se l'incompatibilità sia cessata prima della iscrizione, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Per accertare il requisito della condotta il Consiglio ha il diritto di farsi rilasciare, a norma dell'articolo 606, secondo comma, del codice di procedura penale, il certificato penale generale del richiedente la iscrizione e altresì la copia di ogni sentenza civile o penale o di atti e provvedimenti penali che lo riguardino, a norma dell'articolo 165 del Codice stesso.

Il Consiglio può richiedere agli enti, uffici ed amministrazioni pubbliche le informazioni di cui dispongono e copia delle note caratteristiche e di qualificazione.

Il Consiglio non può deliberare il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o indegnità se non dopo aver debitamente citato l'interessato per essere sentito, con l'assegnazione di un termine a comparire non minore di dieci giorni.

#### Art. 79.

##### *(Trasferimenti).*

L'avvocato, quando trasferisce la propria residenza in altro distretto, ha l'obbligo di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del nuovo Ordine.

A tale scopo presenta domanda al Consiglio dell'Ordine presso il quale intende trasferirsi allegando il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza.

Il nulla osta non è accordato a chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, oppure sospeso dall'esercizio professionale.

Il Consiglio dell'Ordine del luogo ove l'avvocato si è trasferito, cui il Consiglio di provenienza invia il fascicolo personale del richiedente, accerta la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

L'avvocato mantiene nel nuovo albo l'anzianità che aveva nel precedente.

Analoghe disposizioni valgono per il trasferimento dei praticanti qualunque sia la durata dell'iscrizione nel registro da cui si chiede il trasferimento. I periodi di pratica, compiuti presso vari Ordini, si cumulano, esclusi quelli di durata inferiore a sei mesi, ferme le disposizioni degli articoli 38 e 40.

#### Art. 80.

##### *(Cancellazione).*

La cancellazione è deliberata d'ufficio o su richiesta del Pubblico ministero ovvero dell'interessato:

- a) nei casi di incompatibilità;
- b) quando viene a mancare qualcuno dei

requisiti menzionati dall'articolo 40 e previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 29;

*c)* quando non è osservato l'obbligo della residenza;

*d)* quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non ha prestato giuramento nei termini fissati dal Consiglio dell'Ordine;

*e)* quando l'interessato rinuncia alla iscrizione.

Non può essere cancellato chi è sottoposto a procedimento penale o disciplinare od è sospeso dall'esercizio professionale per motivi disciplinari.

Il Consiglio prima di deliberare la cancellazione cita l'interessato per essere sentito.

#### Art. 81.

*(Sospensione cautelare).*

Quando un iscritto nell'albo è sottoposto a giudizio di interdizione o di inabilitazione e nei suoi confronti sono stati presi provvedimenti di cui all'ultimo comma degli articoli 419 e 420 del codice civile, il Pubblico ministero ne dà comunicazione al Consiglio dell'Ordine. Questo, in attesa di deliberare la cancellazione per mancanza del requisito previsto dalla lettera *b)* dell'articolo 29, ha facoltà di deliberare la sospensione cautelare fino all'esito del giudizio, secondo il disposto degli ultimi due commi dell'articolo 106 della presente legge.

#### Art. 82.

*(Reiscrizione).*

L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto di essere reiscritto, qualora dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la cancellazione e la sussistenza attuale di tutti i requisiti di legge.

Tale facoltà può essere esercitata una sola volta.

#### Art. 83.

*(Revisione biennale).*

Il Consiglio, fermo il potere di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti

dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno ogni due anni la revisione generale dell'albo per verificare negli iscritti l'esistenza attuale dei requisiti di legge.

Per un mese prima dell'inizio della revisione, il Consiglio deve tenere affisso nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine un avviso agli iscritti sul dovere di denunciare la cessazione dell'effettivo esercizio professionale o le altre cause che impediscano il mantenimento della iscrizione.

Nella revisione il Consiglio deve tener conto anche dei fatti precedenti alla iscrizione, qualora siano stati ignorati all'atto della medesima.

La cancellazione è pronunciata a norma dell'articolo 80 salvo che nella revisione siano stati accertati fatti tali da giustificare l'apertura di un procedimento disciplinare.

#### Art. 84.

##### *(Ricorsi).*

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti sono presi con deliberazione motivata dal Consiglio dell'Ordine, sentito il Pubblico ministero o su richiesta di questi. I provvedimenti sono subito notificati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato ed al Consiglio nazionale forense e comunicati al Pubblico ministero.

Contro tali provvedimenti l'interessato o il Pubblico ministero possono ricorrere, anche per il merito, al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo, fuorchè nel caso previsto dall'articolo 81.

#### Art. 85.

##### *(Annullamento d'ufficio).*

Il Consiglio nazionale forense, entro tre mesi dalla notificazione, può d'ufficio annullare per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ogni provvedimento dei Consigli dell'ordine in materia di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti.



## Art. 86.

*(Sostituzione del Consiglio nazionale forense ai Consigli dell'Ordine).*

Qualora il Consiglio non provveda su una domanda di iscrizione, di trasferimento o di cancellazione, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, ricorrere al Consiglio nazionale forense, che decide nel merito nel più breve tempo possibile.

## TITOLO IX

**DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE**

## CAPO I

**POTERE  
E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

## Art. 87.

*(Oggetto del potere disciplinare).*

Formano oggetto del potere disciplinare le infrazioni alle regole di condotta professionale e privata di cui all'articolo 7.

Si considerano come infrazioni particolarmente gravi l'accaparramento di clientela, il patto quotalizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non formano oggetto di procedimento disciplinare.

## Art. 88.

*(Competenza).*

La competenza a procedere disciplinarmente, determinata dalla prevenzione, appartiene tanto al Consiglio dell'Ordine dove l'incolpato è iscritto quanto al Consiglio del-

l'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto.

L'incolpato, componente di un Consiglio dell'Ordine, è giudicato dal Consiglio avente sede presso la Corte d'appello; l'incolpato, componente di un Consiglio dell'Ordine con sede presso la Corte d'appello, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine avente sede presso la Corte d'appello viciniore; l'incolpato, iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine di Roma o da quello nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto, a norma del comma precedente.

Art. 89.

*(Ricusazione e astensione).*

Nel giudizio disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione e sulla astensione stabilite dal codice di procedura penale.

Le modalità per la ricusazione e per l'astensione sono stabilite dal regolamento.

Art. 90.

*(Apertura del procedimento disciplinare).*

Il Consiglio dell'Ordine procede disciplinarmente d'ufficio, in base a dirette informazioni o su denuncia, ovvero su richiesta del Pubblico ministero, su ricorso dell'interessato o su rapporto dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado dà immediatamente notizia al Consiglio dell'Ordine, dove il professionista è iscritto, di ogni procedimento in corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale applicazione dell'articolo 3 del codice di procedura penale. Per gli iscritti soltanto nell'albo speciale, la notizia è comunicata al Consiglio dell'Ordine di Roma ed a quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto.

Dette autorità danno notizia al Consiglio dell'Ordine di ogni provvedimento giudiziale che, a norma della presente legge, può dar luogo a procedimento disciplinare.

## Art. 91.

*(Istruzione preliminare).*

Quando il Consiglio dell'Ordine, sentito il Pubblico ministero, non decide l'archiviazione, il presidente delega un consigliere per l'istruzione preliminare.

Il professionista o il praticante, che, invitato a comparire in un procedimento disciplinare contro altri, non si presenta senza giustificato motivo al consigliere istruttore o non gli fornisce le informazioni chieste entro il termine assegnatogli, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

## Art. 92.

*(Comunicazione della nomina del consigliere per l'istruzione).*

Quando il procedimento disciplinare è aperto dal Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto ed è nominato il consigliere per la istruzione preliminare, ne è data immediata comunicazione al presidente del Consiglio dell'Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto.

Quando il procedimento è aperto davanti al Consiglio dell'Ordine dove l'incolpato è iscritto, il presidente procede immediatamente alla comunicazione prevista dal comma precedente al presidente del Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione il fatto è avvenuto.

In entrambi i casi il Consiglio dell'Ordine, cui è inviata la comunicazione, ha facoltà di trasmettere, fino al momento della udienza, proprie osservazioni scritte al Consiglio dell'Ordine che procede. Queste osservazioni sono lette in udienza dal consigliere relatore.

## Art. 93.

*(Ricorso al Procuratore della Repubblica).*

In ogni fase del procedimento il presidente del Consiglio dell'Ordine ha facoltà di chiedere, anche tramite il Procuratore della Repubblica, informazioni ed accertamenti necessari all'esercizio del potere disciplinare.

## Art. 94.

*(Deliberazione dopo il compimento dell'istruzione preliminare).*

Compiuta l'istruzione preliminare il Consiglio dell'Ordine, sentito il Pubblico ministero, delibera non essere luogo a giudizio disciplinare ovvero dichiara aperto il relativo procedimento. In tal caso nomina un consigliere relatore, che può essere lo stesso incaricato dell'istruzione preliminare, e formula il capo di incolpazione con l'indicazione del fatto per cui si procede. Ne cura la notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'incolpato assegnandogli un termine non minore di dieci giorni per proporre la difesa scritta.

Il Consiglio dell'Ordine, in base alla difesa scritta, o ad ulteriore istruzione, decide per il proscioglimento o per il rinvio a dibattimento. L'istruzione preliminare non deve superare i sei mesi. In caso di comprovata necessità il Consiglio nazionale forense può autorizzare una sola proroga non superiore a quattro mesi.

## Art. 95.

*(Atti preliminari al dibattimento).*

Quando è deciso il rinvio a dibattimento, il presidente del Consiglio dell'Ordine fissa la data dell'udienza; ordina la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, a pena di nullità, di un termine a comparire non minore di quindici giorni e dà le altre disposizioni occorrenti. Copia della citazione è comunicata al Pubblico ministero.

## Art. 96.

*(Composizione del Collegio giudicante).*

Durante tutto il dibattimento la composizione del Collegio, formato da almeno tre quinti dei membri del Consiglio dell'Ordine, è immutabile.

Venendo meno uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti sempre che a decidere siano almeno in tre.

Art. 97.

*(Dei mezzi di prova).*

Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare esercita i più ampi poteri istruttori per la ricerca della verità. È in facoltà dell'incolpato o del Pubblico ministero proporre nuove prove in sede di dibattimento.

Le prove orali sono assunte in udienza ed è consentito alle parti di interrogare direttamente i testimoni ed i consulenti tecnici. Il presidente, ove sorga opposizione, decide senza formalità sull'ammissibilità delle domande.

Art. 98.

*(Del dibattimento).*

Il dibattimento si svolge in udienza non pubblica.

L'incolpato è difeso da un solo avvocato o si difende personalmente. Ove, senza giustificato motivo, non compaia, si procede in contumacia.

È in facoltà del Pubblico ministero intervenire nel dibattito e svolgere oralmente le proprie richieste; successivamente il difensore espone le ragioni della difesa. L'incolpato ha per ultimo la parola. Chiuso il dibattito il Consiglio si ritira per deliberare ed il presidente, quindi, dà lettura del dispositivo in udienza.

Art. 99.

*(Del cancelliere).*

In ogni fase del procedimento le funzioni di cancelliere sono svolte dal segretario del Consiglio dell'Ordine o da altro consigliere nominato dal presidente.

Art. 100.

(Decisione).

La decisione contiene:

- a) l'incolpazione;
- b) i motivi di fatto e di diritto;
- c) il dispositivo.

La motivazione è estesa dal relatore, a meno che il presidente non ritenga di estenderla personalmente o di affidarla ad altro giudice.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « Non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

## CAPO II

### SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 101.

(Richiamo verbale).

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve o scusabile, può delegare il presidente a rivolgere, nel proprio ufficio o in una comune seduta del Consiglio stesso, un richiamo verbale all'incolpato.

Questo richiamo non ha carattere di sanzione disciplinare. Può essere rivolto, per deliberazione del Consiglio non menzionata nella decisione, anche dopo che il giudizio disciplinare si sia chiuso con un'assoluzione.

Art. 102.

(Sanzioni disciplinari).

Le sanzioni disciplinari da applicare secondo i casi sono:

- 1) l'avvertimento con il quale si contesta la mancanza commessa e si richiama l'incolpato ai suoi doveri;
- 2) la censura, biasimo formale per la trasgressione accertata;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione o dalla pratica per un tempo non

inferiore a due mesi e non maggiore a due anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 106;

4) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

Art. 103.

*(Potere discrezionale del Consiglio nell'applicazione delle sanzioni disciplinari).*

Ove la legge non stabilisca diversamente, il Consiglio dell'Ordine applica la sanzione che meglio ritenga adeguata alle circostanze e alla gravità della mancanza disciplinare, indicandone i motivi.

La sospensione dall'esercizio professionale o dalla pratica non può essere inflitta più di due volte.

Art. 104.

*(Avvertimento).*

Quando il Consiglio, in seguito ad istruzione preliminare, a norma dell'articolo 91, ritenga che non vi sia luogo a sanzione più grave dell'avvertimento, delega il presidente a comunicare l'avvertimento all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o anche con comunicazione orale di cui sia redatto verbale.

L'interessato può, con domanda scritta presentata all'Ordine entro i successivi quindici giorni, chiedere che sull'addebito mosso gli si faccia luogo a dibattimento disciplinare.

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, senza essere vincolato dalla decisione precedente, e può anche applicare una sanzione più grave ove le circostanze dimostrino nell'incolpato manifesta incomprensione dei doveri la cui violazione gli è stata contestata.

La decisione in seguito a dibattimento è sempre notificata a norma dell'articolo 111.

Art. 105.

*(Radiazione di diritto o facoltativa, in seguito a condanna penale).*

Incorre di diritto nella sanzione della radiazione dall'albo o dal registro l'avvocato

o il praticante che con sentenza passata in giudicato:

a) ha riportato condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271, 272, 291, 292, 342, 343, comma secondo e terzo, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 494, 495, 530, negli articoli 531, 532, 535 in relazione all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonchè negli articoli 537, 548, 553, 595, comma quarto, 624, 627, 640, 641 e 646 del codice penale e per ogni altro delitto non colposo o non determinato in tutto od in parte da motivi politici per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;

b) è incorso nella interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore ai tre anni, o nella interdizione dalla professione per eguale durata.

In tali casi la radiazione di diritto è irrogata anche quando la condanna penale, passata in giudicato, si riferisce a fatti anteriori all'iscrizione nell'albo, purchè il passaggio in giudicato della sentenza penale sia posteriore a tale iscrizione o il Consiglio dell'Ordine non abbia avuto notizia della sentenza al momento della iscrizione del condannato nell'albo.

La declaratoria di radiazione, ai sensi dei precedenti commi, è pronunciata d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine ed è immediatamente esecutiva nonostante il ricorso. Se il condannato è iscritto soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, la declaratoria viene pronunciata dal Consiglio dell'Ordine di Roma. Il Consiglio dell'Ordine ha sempre facoltà di sentire previamente lo interessato. In ogni altro caso di condanna a pena o a misura di sicurezza, pronunciata con sentenza penale passata in giudicato, il Consiglio dell'Ordine può applicare la radiazione o altra sanzione disciplinare secondo le circostanze, seguendo le norme del procedimento disciplinare.



## Art. 106.

*(Sospensione di diritto o facoltativa,  
in seguito a procedimento penale  
od a procedimento disciplinare).*

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la interdizione dalla professione per effetto di sentenza penale passata in giudicato, per una durata non superiore ai due anni;

c) il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e custodia in seguito a procedimento penale.

La sospensione di diritto prevista dai precedenti commi non richiede procedimento disciplinare ed è immediatamente esecutiva nonostante reclamo. Il Consiglio può, ove lo creda, citare previamente l'interessato per essere sentito.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un avvocato il Consiglio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento. Anch'essa è immediatamente esecutiva.

La sospensione cautelare non può essere pronunciata senza che il Consiglio abbia debitamente citato l'interessato per essere sentito.

La sospensione di diritto o facoltativa prevista dal presente articolo non è soggetta al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'articolo 102.

La sospensione cautelare può essere disposta anche nel caso di procedimenti disciplinari di particolare gravità.

## Art. 107.

*(Giudizio disciplinare  
dopo il giudizio penale).*

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato sottoposto a procedimento penale, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, qualora non sia stato radiato a termini del-

l'articolo 105, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo che la sentenza di proscioglimento sia stata pronunciata perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

Si osserva nel giudizio disciplinare l'articolo 28 del codice di procedura penale.

Qualora il giudizio disciplinare successivo al procedimento penale dia luogo all'applicazione della sospensione, nella durata di essa è computato anche il periodo trascorso in conseguenza della sospensione cautelare.

Art. 108.

*(Fatti costituenti reato).*

Se nel fatto oggetto del procedimento disciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi di un reato, deve trasmettere gli atti al Pubblico ministero e sospendere il procedimento.

Art. 109.

*(Clausola di esecuzione provvisoria della radiazione e della sospensione).*

Fermo il disposto degli articoli 105 e 106, il Consiglio, nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione, può sempre ordinarne l'esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art. 110.

*(Spese del giudizio disciplinare).*

Alla sanzione disciplinare può essere aggiunta la condanna a rimborsare all'Ordine le spese del giudizio.

CAPO III

IMPUGNAZIONI ED EFFETTI  
DELLE DECISIONI

Art. 111.

*(Ricorsi contro le decisioni disciplinari).*

La decisione disciplinare è notificata integralmente, a mezzo di raccomandata, con

avviso di ricevimento all'interessato, entro venti giorni dalla lettura del dispositivo in udienza ed è comunicata al Pubblico ministero, presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine, al Procuratore generale, presso la Corte di cassazione ove ha sede il Consiglio nazionale forense, e al difensore.

L'interessato, personalmente o a mezzo del difensore, ed il Pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha facoltà di proporre ricorso entro quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

In caso di ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'Ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione, a norma degli articoli 105 e 106, è immediatamente esecutiva per legge ovvero è dichiarata tale dal Consiglio dell'Ordine, a norma dell'articolo 109.

Contro la dichiarazione del Consiglio dell'Ordine di immediata esecutorietà, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di cui all'articolo 109, fino al momento della decisione, è data facoltà al presidente del Consiglio nazionale forense, a istanza dell'interessato, di sospendere provvisoriamente l'esecuzione.

Durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del collegio è immutabile. Ove venissero meno, per ragioni di forza maggiore, uno o più componenti, il dibattimento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove.

#### Art. 112.

(*Revocazione*).

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per re-

vocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, del codice di procedura civile, nel termine di giorni trenta decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice.

Art. 113.

*(Pubblicità delle decisioni).*

Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonchè la decisione di sospensione o di radiazione a norma degli articoli 105 e 106, sono tenute affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo delle comunicazioni dell'Ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate all'autorità giudiziaria e ai Consigli dell'Ordine, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 114.

*(Prescrizione dell'azione disciplinare).*

L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni. Nel caso previsto dall'articolo 107, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione.

Art. 115.

*(Effetti della decisione disciplinare).*

La decisione del Consiglio dell'Ordine ha effetto ai soli fini disciplinari.

La radiazione o la sospensione comportano la esclusione dall'esercizio professionale o dalla pratica ed impediscono la reinscrizione nell'albo o nel registro di qualsiasi altro Consiglio dell'Ordine.

Art. 116.

*(Reiscrizione dopo la radiazione).*

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo

105, non può essere riscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 21.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la reinscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense, che la concede a norma dello stesso articolo.

#### TITOLO X

### DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

#### Art. 117.

*(Sede e composizione).*

Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma e si compone di avvocati eletti tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, in numero di uno per ciascun distretto di Corte d'appello.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il componente del Consiglio nazionale forense, il quale senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 121, lettera e), provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva.

#### Art. 118.

*(Elezioni).*

Su convocazione del Consiglio nazionale forense uscente, da farsi almeno un mese prima della scadenza di questo, il nuovo Consiglio nazionale forense è eletto dalle assemblee distrettuali ordinarie, convocate nella propria sede, tutte nello stesso giorno.

#### Art. 119.

*(Commissione elettorale).*

La stessa assemblea distrettuale, convocata per le elezioni, nomina tra i componen-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti del Consiglio dell'Ordine costituito presso la Corte d'appello un delegato destinato a far parte della Commissione elettorale.

Detta Commissione si riunisce in Roma, nel termine di dieci giorni dalle elezioni presso la sede del Consiglio nazionale forense, e, nominato il suo presidente, procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi da ciascuna assemblea distrettuale, alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per tale convocazione e per l'insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della Commissione elettorale, ogni interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro venti giorni dalla prima convocazione di questo.

Nel caso delle elezioni suppletive, contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 117, il presidente del Consiglio nazionale provvede alla convocazione della Commissione elettorale.

## Art. 120.

*(Cariche del Consiglio).*

Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

I vice presidenti esercitano le funzioni ad essi delegate dal presidente.

## Art. 121.

*(Funzioni del Consiglio).*

Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza ed il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'Ordine.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei Consigli dell'Or-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare e alla materia elettorale;

*b)* provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 64 e 85;

*c)* scioglie il Consiglio dell'Ordine nei casi previsti dall'articolo 75, lettera *a)*;

*d)* provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 86;

*e)* convoca le assemblee distrettuali per le elezioni ordinarie e suppletive nei casi previsti dagli articoli 117 e 118;

*f)* decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale di cui all'articolo 119;

*g)* delibera nelle materie previste dagli articoli 123 e 126;

*h)* decide sui conflitti di competenza tra i Consigli degli Ordini locali;

*i)* tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

*l)* è tenuto a dare pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense o attinenti all'amministrazione della giustizia;

*m)* indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

*n)* si adopera affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali ed internazionali;

*o)* cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

*p)* promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

*q)* agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

*r)* esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme di cui al Titolo IX;

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

s) stabilisce, ogni due anni, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi al Consiglio dell'Ordine;

t) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

## Art. 122.

*(Validità delle deliberazioni del Consiglio).*

Per la validità delle riunioni del Consiglio nazionale forense occorre la presenza di sette componenti, compresi il presidente o il vice presidente.

Per le nomine di cui all'articolo 120 e per i giudizi disciplinari occorre la presenza della maggioranza i componenti il Consiglio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 121, lettera i), il Consiglio delega un Comitato di tre suoi componenti. Contro i provvedimenti del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio stesso che giudica senza la presenza dei componenti che hanno partecipato alla emanazione dei provvedimenti impugnati.

## Art. 123.

*(Bilanci, spese e contributi).*

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.



Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Art. 124.

*(Ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale forense).*

Le decisioni emesse dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare o di tenuta dell'albo sono comunicate a mezzo ufficiale giudiziario all'interessato ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, l'interessato ed il Procuratore generale possono ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, il Consiglio nazionale forense deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunziato.

È applicabile alle decisioni del Consiglio nazionale forense l'articolo 112 della presente legge.

Art. 125.

*(Unione delle curie).*

I presidenti dei Consigli degli Ordini aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello costituiscono l'Unione delle Curie.

L'Unione svolge compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il presidente del Consiglio nazionale forense ed il presidente dell'Unione delle Curie hanno il diritto di convocare congiuntamente i componenti dei due consessi per la risoluzione di problemi di maggior rilievo.

## TITOLO XI

**DEGLI ONORARI E DELLE SPESE**

## Art. 126.

*(Criteri di determinazione degli onorari e delle competenze).*

I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in qualsiasi materia giudiziale e stragiudiziale, e le relative tabelle, sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.

## Art. 127.

*(Verbali di conciliazione).*

I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'Ordine o di un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, alla quale spetta il rilascio della copia in forma esecutiva.

## Art. 128.

*(Giudizi definiti consensualmente).*

Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori.

## Art. 129.

*(Procedimento di liquidazione giudiziale).*

Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liqui-

dazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche ai compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in nessun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, ove la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'Ordine deve essere specificatamente motivata.

Art. 130.

*(Opposizione a liquidazione).*

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'Ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il Consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi.

TITOLO XII

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 131.

*(Abrogazione).*

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini della iscrizione negli albi, sono abrogate.

Le norme del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernenti le professioni di avvocato e di procuratore, rimangono in vigore, in quanto applicabili, sino alla modi-

ficazione delle attuali disposizioni del codice di procedura civile in materia di rappresentanza.

Art. 132.

*(Dei procuratori e dei praticanti procuratori).*

Salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 131, i procuratori iscritti nell'albo sono iscritti di diritto in quello degli avvocati e la loro anzianità decorre dalla data della nuova iscrizione.

I praticanti procuratori proseguono nella pratica per l'abilitazione all'esame di avvocato secondo le norme del Titolo V.

I praticanti, attualmente abilitati al patrocinio dinanzi alle preture, conservano tale facoltà anche se non è decorso l'anno di pratica di cui all'articolo 45.

Art. 133.

*(Patrocinatori legali).*

È soppressa l'attività di patrocinatore legale.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano abilitati all'esercizio di detta attività, o comunque iscritti negli appositi registri, possono continuare ad esercitarla secondo le modalità e con i limiti previsti dalla disciplina vigente.

Art. 134.

*(Iscrizione all'albo degli avvocati degli ex Prefetti).*

Le norme di cui agli articoli 30, lettera c), e 31, terzo comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, nei confronti degli ex Prefetti della Repubblica che abbiano maturato i periodi di servizio in dette norme rispettivamente precisati, antecedentemente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 16-22 marzo 1967.

## Art. 135.

(*Tasse di concessione governativa*).

L'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, nell'albo degli avvocati e nell'albo speciale, per il patrocinio innanzi la Suprema Corte di cassazione e le altre Giurisdizioni superiori, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa stabilita, rispettivamente, in lire diecimila, in lire ventimila ed in lire trentamila.

Le tasse di cui sopra sono altresì dovute nei casi di trasferimento da un Ordine all'altro e di reinscrizione nel registro o negli albi.

## Art. 136.

(*Norme regolamentari*).

Il Ministro per la grazia e giustizia entro un anno dalla pubblicazione della presente legge provvede alla emanazione delle norme regolamentari.

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in quanto applicabili, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento. Fino a tale data restano altresì in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per la parte relativa alle modalità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea per la elezione del Consiglio dell'Ordine, nonché del procedimento elettorale.

## Art. 137.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.